

## ACCORDO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA E L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA SULL'IMPIEGO NELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DEI DOTTORANDI

### premesse che:

la Legge n. 240 del 30/12/2010 detta "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 45 del 08/02/2013 fissa le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;

il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e come modificato, in particolare, con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 detta disposizioni in materia di riordino della disciplina in materia sanitaria e di razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

il D.Lgs. 21.12.1999, n. 517 disciplina i rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

il Regolamento dell'Università di Ferrara in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. Rep. n. 798/2013 del 13/07/2013 e D.R. Rep. n. 1106/2013 del 1/10/2013 è entrato in vigore il 1° novembre 2013;

il D.M. n. 45/2013 al comma 2 dell'art. 12 prevede che i dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico - assistenziale;

l'art. 15 dell'Accordo Attuativo Locale tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, consente agli iscritti a Dottorati di Ricerca nelle scienze medico - cliniche di poter essere impiegati nell'attività assistenziale presso strutture dell'Azienda se in possesso del diploma di specializzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento approvato dall'Università stessa e di apposito accordo tra le parti che ne disciplina modalità e limiti;

è opportuno fissare, d'intesa, le disposizioni riguardo all'ammissione ed all'impiego dei dottorandi nell'attività assistenziale, affinché questa si svolga nel pieno rispetto delle norme che la presiedono ed in armonia con le finalità proprie del corso di dottorato.

tra

L'Università degli Studi di Ferrara (di seguito denominata Università) codice fiscale n. 80007370382, nella persona del Rettore, Prof. Pasquale Nappi, nato a Sassari il 22.05.1960, domiciliato per la carica presso l'Università, via Savonarola n. 9,

e

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara (di seguito denominata Azienda) codice fiscale n. 01295950388, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Gabriele Rinaldi nato a Potenza il giorno 8 gennaio 1959 nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la sua carica presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria, Via Aldo Moro n. 8 Cona (Fe)

**è stabilito quanto segue:**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità**

Il presente accordo reca le disposizioni riguardanti i criteri e le modalità per l'impiego dei dottorandi dell'Università degli Studi di Ferrara nelle attività assistenziali all'interno dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara.

#### **Art. 2**

##### **Modalità di ammissione**

1. Al fine dell'ammissione all'attività assistenziale, il dottorando deve presentare domanda al Collegio dei docenti del dottorato.
2. Requisiti di ammissione all'attività assistenziale sono l'abilitazione all'esercizio della professione, l'iscrizione all'albo dell'ordine professionale ed il possesso del diploma di specializzazione in una disciplina coerente con quella della struttura assistenziale ove deve essere svolta l'attività.
3. L'ammissione alla partecipazione all'attività assistenziale deve intendersi riservata a quei dottorandi che frequentano continuativamente la sede di Ferrara.  
Per i dottorandi che provengono e risiedono nelle sedi delle Università consorziate, l'ammissione all'attività assistenziale è subordinata alle stesse disposizioni vigenti per i dottorandi dell'Università degli Studi di Ferrara ed alla frequenza presso la sede ferrarese per un periodo congruo allo svolgimento dei compiti di ricerca.
4. Il Collegio dei docenti, valuta che l'attività clinico-assistenziale per i dottorandi di area medica sia necessaria e pertinente alla realizzazione del programma di ricerca affidato al dottorando.  
Definisce una programmazione delle attività, di concerto con i responsabili delle unità operative nelle quali dovrà essere effettuata l'attività assistenziale, connessa all'esecuzione del programma di ricerca assegnato al dottorando. Tale programmazione è documentata attraverso i verbali del Collegio, la cui copia originale è custodita presso gli uffici dell'Amministrazione Universitaria.
5. Il Collegio effettua la valutazione della graduazione delle responsabilità assistenziali che possono essere assunte dall'interessato, fino all'autonomia nell'ambito della disciplina praticata, salva la necessaria congruità con le finalità del dottorato.
6. Il Collegio affida il dottorando, per la parte assistenziale, ad un tutor le cui funzioni possono essere svolte, oltre che da docenti universitari (per i quali l'attività di tutoraggio costituisce adempimento dei propri doveri istituzionali), da professori a contratto e da personale del SSN incardinato nella struttura convenzionata.
7. La prestazione dell'attività assistenziale è vincolata all'autorizzazione da parte del Collegio dei docenti del dottorato previo nulla osta del direttore generale dell'Azienda.

**8.** E' compito del collegio docenti e del responsabile della struttura di assegnazione stabilire, nel caso concreto, le attività assistenziali da svolgere e la relativa quantificazione oraria che dovrà essere connessa all'esecuzione del programma di ricerca assegnato al dottorando e dovrà comportare un impegno orario minoritario rispetto al monte ore complessivo previste per le attività di ricerca.

**9.** Il Coordinatore comunica alla Direzione medica ospedaliera dell'Azienda i nominativi dei dottorandi ammessi allo svolgimento dell'attività assistenziale, con l'indicazione delle specifiche attività che sono legittimati a compiere, dandone comunicazione ai dottorandi stessi. I dottorandi saranno legittimati allo svolgimento, solo ed esclusivamente, di quanto comunicato alla Direzione medica ospedaliera.

**10.** La Direzione medica ospedaliera dell'Azienda prende atto dell'autorizzazione data al dottorando interessato, sulla scorta della comunicazione del Coordinatore del Collegio dei docenti del dottorato e della dichiarazione di consenso del Responsabile dell'Unità Operativa presso la quale si deve svolgere l'attività assistenziale.

**11.** La data d'inizio dell'attività assistenziale e la sua durata saranno indicate dal Coordinatore del dottorato nella comunicazione di cui sopra. Al termine del periodo di impiego del dottorando dovrà essere comunicata la data di cessazione. L'attività assistenziale potrà essere effettuata a far data dal giorno successivo all'autorizzazione ed è assolutamente vietata prima di tale data. L'attività assistenziale è assolutamente vietata in mancanza di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile che dovrà essere fornita dall'Azienda.

**12.** Il dottorando interessato è tenuto, entro un mese dall'ammissione, a fornire alla Direzione medico ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera:

- la dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione all'albo dell'ordine professionale;
- la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso del diploma di specializzazione.

### **Art. 3**

#### **Risoluzione del rapporto assistenziale**

**1.** La revoca dell'ammissione del dottorando all'attività assistenziale è prevista nei seguenti casi:

- insorta incompatibilità con le attività proprie del dottorato. Tale incompatibilità potrà essere in qualsiasi momento dichiarata dal Coordinatore del Collegio dei docenti del dottorato e comunicata al Direttore Sanitario;
- motivata richiesta dell'interessato al Coordinatore del Collegio dei docenti che ne informa il Direttore Sanitario;
- motivata richiesta del Responsabile dell'Unità Operativa al Coordinatore del Collegio dei docenti e al Direttore Sanitario;
- motivata richiesta del Direttore Sanitario al Coordinatore del Collegio dei docenti e al Responsabile dell'Unità Operativa, per inadempienze dell'interessato ai propri doveri attinenti l'attività autorizzata. In quest'ultimo caso, l'esclusione dal rapporto assistenziale sarà dichiarata dal Direttore Sanitario, con propria comunicazione all'interessato, al Coordinatore del Collegio dei docenti, al Responsabile dell'Unità Operativa ed al Magnifico Rettore.

### **Art. 4**

#### **Modalità di svolgimento delle attività**

**1.** L'attività del dottorando dovrà rientrare nelle attività programmate dell'Unità Operativa presso la quale presterà il suo servizio.

2. Il dottorando dovrà svolgere la sua attività seguendo le direttive del tutor assegnatogli dal Collegio dei docenti, e quelle del Responsabile dell'Unità Operativa, per le rispettive competenze.

3. Il dottorando è tenuto ad osservare in maniera scrupolosa le indicazioni a tal fine ricevute dal tutor e dal Responsabile dell'Unità Operativa, anche in tema di sicurezza e di igiene sul lavoro.

4. I dottorandi devono essere riconoscibili dagli assistiti che ricevono le prestazioni sanitarie e dal personale. A questo fine, l'Azienda dota gli interessati di un apposito strumento di identificazione (cartellino di riconoscimento) dal quale risulta la loro qualificazione. Gli stessi interessati, al termine del periodo dell'impiego assistenziale, sono tenuti a restituire il cartellino di riconoscimento.

5. I dottorandi che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda sulla base del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

## **Art. 5**

### **Adempimenti dell'Azienda Ospedaliera**

1. L'Azienda Ospedaliera fornirà agli interessati quanto necessario allo svolgimento delle attività assistenziali.

2. I dottorandi assegnati ad Unità Operative dove gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, devono essere provvisti di dosimetri ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici. Gli stessi dottorandi dovranno altresì essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti e dovranno essere sottoposti ai relativi controlli. Tali incombenze sono poste in capo al Servizio di Fisica Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera.

3. Ai dottorandi ammessi all'attività assistenziale è assicurato l'accesso alle mense dell'Azienda alle medesime tariffe stabilite per il personale dipendente.

4. L'Azienda Ospedaliera attesta lo svolgimento, presso le proprie strutture, delle attività assistenziali, in coerenza con quanto certificato dal Coordinatore/Tutor. Sono predisposti, d'intesa, appositi moduli per le comunicazioni di cui all'art. 2, punto 10, e per la certificazione di cui sopra.

5. L'Azienda si impegna affinché ai dottorandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e comunicate al dottorando prima dell'inizio delle attività stesse.

6. L'Azienda Ospedaliera dovrà confermare i nominativi degli interessati agli uffici competenti dell'Amministrazione Universitaria.

## **Art. 6**

### **Raccordo tra corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche**

1. E' consentita la frequenza congiunta fra corso di dottorato e scuola di specializzazione medica che può essere disposta durante l'ultimo anno della Scuola di Specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola medesima.
2. Il Collegio dei docenti procederà a valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.
3. Verranno comunicati alla Direzione medica dell'Azienda i nominativi di coloro che si troveranno in tale condizione.

## **Art. 7**

### **Limitazioni all'attività dei dottorandi**

1. L'iscrizione al Dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno ed è comunque incompatibile con attività lavorativa a tempo pieno.
2. Il Collegio docenti potrà autorizzare lo svolgimento di attività lavorative, purché tali attività non incidano sugli obblighi di ricerca e, ove previsto, di didattica.
3. Eventuali attività di tipo assistenziale svolte al di fuori del percorso previsto dal dottorato ma all'interno delle strutture dell'Azienda, potranno essere effettuate previa autorizzazione del Collegio ed in accordo con la Direzione dell'Azienda, purché tali attività non incidano sugli obblighi di ricerca.

## **Art. 8**

### **Tutela assicurativa**

1. Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca è garantita dall'Università la tutela assicurativa INAIL e la copertura RCT relativa all'attività formativa e di ricerca specifica.
2. L'Azienda Ospedaliera garantisce ai dottorandi ammessi all'attività assistenziale la tutela assicurativa della responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio delle attività e delle prestazioni assistenziali per le quali sono stati autorizzati, con le medesime modalità previste per il personale dipendente.

## **Art. 9**

### **Norme finali**

1. Lo svolgimento dell'attività assistenziale in qualità di iscritti a corsi di dottorato non determina la costituzione e non dà luogo a diritti in ordine ad alcun rapporto di impiego o di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione del dottorando. L'attività è svolta senza oneri per il bilancio dell'Azienda, salvi quelli previsti dal presente accordo.

Ferrara,

Università degli Studi di Ferrara  
Il Rettore  
Prof. Pasquale Nappi

Azienda Ospedaliero-Universitaria  
Il Direttore Generale  
Dott. Gabriele Rinaldi